

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

n. 39

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 5 ottobre 1973)

INDICE

BLOISE: Sull'arbitrario comportamento dell'autorità di pubblica sicurezza di Corigliano Calabro (1864) (risp. Russo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 970
BRANCA: In merito alla stipulazione di mutui individuali con le cooperative edilizie (2037) (risp. FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	970
CASSIANI: Atteggiamento assunto dal nuovo agente dell'INA di Castrovillari nei confronti del dottor Vincenzo Varcasia (2159) (risp. DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	970
CHINELLO, ARGIROFFI: Sul licenziamento del dottor Riccardo Tamburini dell'ospedale civile di Noventa Vicentina (1059) (risposta GUI, <i>Ministro della sanità</i>)	971
CORRETTO: Per l'applicazione della legge n. 93 del 1971 a favore dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1593) (risp. Russo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	972
FABBRINI: Perché ai perseguitati politici antifascisti o razziali che usufruiscono dell'assistenza dell'ONIG venga riconosciuto il diritto di iscrizione all'Associazione nazionale invalidi di guerra (1986) (risp. SARTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	972
FERMARIELLO: In merito alla reintegrazione nelle loro funzioni del sindaco e di due assessori del comune di Capri nonostante fossero in corso vari procedimenti penali a loro carico (1984) (risp. Russo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	973
FERMARIELLO, CHIAROMONTE, VALENZA: Misure da adottare in relazione alla	
fallimentare gestione amministrativa del comune di Sorrento (1663) (risp. Russo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 973
GATTO Eugenio: Sul continuo esodo di uffici pubblici dal centro storico di Venezia (1414) (risp. SARTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	973
GIOVANNETTI: Per conoscere i termini dell'accordo internazionale che impegna l'amministrazione ferroviaria a fornire un certo numero di vetture per il trasporto degli emigrati e per sapere se tale accordo sia coperto da reciprocità (2051) (risp. PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	974
MAROTTA: Per l'attuazione dell'articolo 5 della legge n. 469 del 1958 per quanto concerne l'assistenza sanitaria a favore degli invalidi di guerra incollocabili e dei loro familiari (2018) (risp. FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	975
MINNOCCI: Sulla Raccomandazione n. 696 relativa all'acquisizione della nazionalità (1440) (risp. Russo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	976
Per la riliquidazione delle pensioni degli ex dipendenti statali, come previsto dall'articolo 13 della legge n. 775 del 1970 (2169) (risp. RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	977
ROBBA: Disagi derivanti alla popolazione dalla scarsità di monete di piccolo taglio (1722) (risp. RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	978

BLOISE. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che a Corigliano Calabro autorità di polizia praticano un ricorso sempre più massiccio a mezzi intimidatori e repressivi per impedire il libero esercizio delle attività politiche e sindacali;

che si moltiplicano le denunce ed i processi a carico di incensurati cittadini per la loro partecipazione alle lotte della classe lavoratrice;

che tutto ciò accresce le tensioni sociali e non contribuisce certo a realizzare le necessarie condizioni di una democratica convivenza,

si chiede di conoscere:

se non ritenga arbitrario il comportamento delle autorità di pubblica sicurezza;

se non ritenga di intervenire per richiamare i dipendenti uffici ad adeguare la loro condotta all'esigenza primaria di tutela delle libertà politiche e sindacali;

quali provvedimenti intenda adottare per individuare e punire ogni responsabilità. (4 - 1864)

RISPOSTA. — Non risulta fondata l'affermazione che le autorità di pubblica sicurezza di Corigliano Calabro abbiano usato o usino mezzi intimidatori o repressivi, nell'intento di impedire o limitare il libero e legittimo esercizio delle attività politiche e sindacali.

Le altre generiche doglianze espresse dalla signoria vostra onorevole non consentono di fornire precisi riferimenti; è da ritenere, peraltro, che esse riguardino due episodi, denunciati, l'uno, alla Pretura di Corigliano Calabro, nel gennaio scorso, e l'altro alla Procura della Repubblica di Rossano, nell'aprile successivo, a carico di varie persone, tra le quali il sindaco di Corigliano, per responsabilità penalmente perseguibili connesse a manifestazioni di sciopero e di occupazione di terre.

Si rende, pertanto, necessario attendere l'esito dei procedimenti penali in corso.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

RUSSO

26 settembre 1973

BRANCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere che cosa voglia fare dopo che l'Intendenza di finanza di Bologna non partecipa alla stipulazione dei mutui individuali con le cooperative edilizie e se non ritenga di affidare l'incarico di tale stipulazione agli uffici periferici del suo stesso Ministero.

(4 - 2037)

RISPOSTA. — I funzionari delle Intendenze di finanza furono a suo tempo incaricati di rappresentare la Cassa depositi e prestiti nella stipula, da redarre nella forma pubblica amministrativa, dei contratti di mutuo edilizio individuale o di riscatto aventi per oggetto alloggi di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa stessa.

Successivamente, data la precaria situazione del personale delle Intendenze, questa Amministrazione dispose che tutti i contratti della specie fossero stipulati a mezzo di notai designati dagli interessati e che la rappresentanza della Cassa fosse assunta dai funzionari delle Direzioni provinciali del tesoro.

Dalla nuova disciplina furono esclusi quei pochi contratti per i quali era stata chiesta la forma pubblica amministrativa e versato, entro il 1971, l'ammontare delle relative spese.

Premesso quanto sopra, si fa presente che presso l'Intendenza di finanza di Bologna, alla quale sono già state rivolte sollecitazioni, sono ora in trattazione i contratti di due cooperative edilizie soltanto, che si confida possano essere quanto prima definiti.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

FABBRI

27 settembre 1973

CASSIANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per chiedere se è a conoscenza della denuncia, fatta dagli organi nazionali del sindacato unitario assicurativo del gruppo INA, di un caso di malcostume del quale si è reso responsabile il nuovo agente generale INA di Castrovillari.

Questi, infatti, come primo atto della sua gestione, ha licenziato in tronco, e senza alcuna spiegazione, il dottor Vincenzo Varcasia, — che dal sorgere dell'agenzia prestava la sua opera meritoria di capo ufficio — in dispregio dell'articolo 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 giugno 1954, che recita: « Il trapasso dell'agenzia non risolve il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti di chi succede ».

(4 - 2159)

RISPOSTA. — Si fa presente che le agenzie generali dell'INA sono affidate in libera gestione a privati imprenditori i quali provvedono direttamente ai rapporti con i propri collaboratori, restando l'Istituto estraneo a tali rapporti.

L'articolo 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 giugno 1954 stabilisce che il trapasso dell'agenzia non risolve il rapporto di lavoro. Resta, peraltro, salva la facoltà dell'agente di procedere a licenziamenti individuali, ai sensi dell'articolo 36 del citato contratto collettivo, e nei limiti consentiti dalla legge.

Nel caso in esame, la decisione dell'agente generale di Castrovillari di procedere al licenziamento, con preavviso, del signor Varcasia sarebbe stata adottata in conformità delle vigenti disposizioni di legge. L'interessato, comunque, potrà far valere le proprie proteste in sede competente.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

DE MITA

29 settembre 1973

CHINELLO, ARGIROFFI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza del provvedimento di licenziamento — adottato dall'amministrazione dell'Ospedale civile di Noventa Vicentina senza alcuna motivazione — del dottor Riccardo Tamburini, violando in tal modo lo statuto dei diritti dei lavoratori ed attuando una discriminazione talmente grave da suscitare una vastissima reazione dell'opi-

nione pubblica e della stampa locale e nazionale;

quali conseguenti provvedimenti intende adottare.

(4 - 1059)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, è stato disposto, com'è noto, il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, entro cui rientra la fattispecie segnata dagli onorevoli interroganti.

Quest'Amministrazione, dalla cui competenza esula pertanto la questione rappresentata nell'atto parlamentare, riferisce all'uopo per notizia del Commissario del Governo della Regione Veneto.

Presso l'ospedale civile di Noventa Vicentina funziona, tra le altre, una divisione di neurologia, con un organico di un medico primario, un aiuto e due assistenti.

All'ospedale civile è annesso un Istituto per malati di mente cronici, di cui agli articoli 6 e 29 del Regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, la cui direzione è affidata al primario della divisione neurologica dell'ospedale civile, che provvede all'assistenza medica delle ricoverate con il restante personale medico della stessa divisione ospedaliera.

Dei due posti di assistente neurologo uno è coperto dal dottor Anacleto Realdon, l'altro è vacante.

Con deliberazione n. 257 del 10 novembre 1971 il dottor Riccardo Tamburini è stato assunto provvisoriamente e per un periodo massimo di sei mesi per supplire l'assistente di ruolo dottor Realdon, che trovavasi in aspettativa per servizio militare.

Con successiva deliberazione n. 85 del 20 aprile 1972 al nominato dottor Tamburini veniva affidato l'incarico di coprire il posto vacante di secondo assistente della divisione di neurologia per un semestre, a decorrere dall'aprile 1972.

Allo scadere di detto semestre, al dottor Tamburini veniva comunicata la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo

3 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 130, del 27 marzo 1969.

La sezione provinciale di Vicenza del Comitato regionale di controllo, alla quale spetta, con provvedimento definitivo, di esercitare il controllo sugli atti dell'Ente ospedaliero, non ha eccepito alcun vizio di legittimità nel comportamento dell'Amministrazione dell'ospedale.

Il Ministro della sanità
GUI

1° ottobre 1973

CORRETTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere, in attesa dell'approvazione della proposta di legge n. 290, attualmente in esame presso la Camera dei deputati, con la quale dovranno essere definitivamente sistemati gli ufficiali di conciliazione, se non ritengano opportuno intervenire con una circolare presso gli organi competenti affinché sia applicata la legge n. 93, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1971, a favore dei messi non dipendenti comunali, offrendo loro la garanzia del lavoro, per la quale stanno sostenendo una dura lotta che, oltre tutto, spesso provoca sospensioni o revoche a loro carico.

(4 - 1593)

RISPOSTA. — In applicazione della legge 24 febbraio 1971 n. 93, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1971, questo Ministero, sin dal 28 maggio 1971, ha diramato le necessarie direttive, con circolare n. 3/71, per la corresponsione degli emolumenti spettanti ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, che, com'è noto, consistono in un « compenso » costituito da una aliquota dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione.

Successivamente, al fine di rendere concreta l'attuazione della menzionata normativa, il Ministero di grazia e giustizia, previo concerto con questo Dicastero, ha invitato, con circolare del 16 aprile 1973, i presidenti dei tribunali a subordinare le nuove autorizzazioni, per l'esercizio delle funzioni

di messo di conciliazione, al preventivo accertamento che le Amministrazioni comunali siano in grado di corrispondere, prelevandoli dai proventi di cancelleria, i compensi spettanti ai messi di conciliazione non dipendenti comunali.

Tali direttive sono state portate a conoscenza dei comuni, per tramite dei prefetti della Repubblica con circolare n. 2/73 dell'11 giugno scorso di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato
per l'interno
Russo

26 settembre 1973

FABBRINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali, ai perseguitati politici antifascisti o razziali, i quali, in base alle leggi vigenti, beneficiano di assegno vitalizio di benemerenza per malattia contratta a causa delle persecuzioni subite ed usufruiscono dell'assistenza medica erogata tramite l'Opera nazionale invalidi di guerra, non è riconosciuto il diritto di iscrizione all'Associazione nazionale invalidi di guerra.

Per sapere, altresì, se non ritengano opportuno intervenire presso il consiglio direttivo della stessa Associazione affinché sia ad essi riconosciuto, a tutti gli effetti, tale diritto.

(4 - 1986)

RISPOSTA. — L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, a norma dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, modificata con successiva legge 24 aprile 1967, n. 261, assiste i perseguitati politici antifascisti o razziali per le infermità che hanno dato luogo alla concessione dell'assegno vitalizio di benemerenza, al pari degli invalidi di guerra.

Ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 261 del 1967, analoga assistenza non possono ottenere quei cittadini italiani ai quali è stato concesso detto assegno di benemerenza, di importo pari al minimo della pensione della Previdenza sociale, per una non determinata infermità.

5 OTTOBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 39

Il diritto di associazione al predetto ente non esiste per alcuno, non essendo l'ONIG un'associazione.

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

SARTI

1° ottobre 1973

FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quale disposizione di legge sono stati reintegrati nelle loro funzioni il sindaco e due assessori del comune di Capri, pur pendendo a loro carico vari procedimenti penali per numerosi reati contro la pubblica Amministrazione, tenendo conto che, con delibera n. 267 del 7 maggio 1973, avendo chiesto il Consiglio comunale al prefetto di Napoli copia del parere del Consiglio di Stato, in base al quale sarebbe stata decisa la reintegrazione in carica, questi, con nota n. 006196 del 25 maggio 1973, precisava che non era in possesso di alcun parere del Consiglio di Stato, ma solo del « telex » n. 30554 del 21 marzo 1973, a firma del dottor Petriccione.

(4 - 1984)

RISPOSTA. — Il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli ha concesso, in tempi diversi, la libertà provvisoria agli amministratori in argomento.

Atteso che a carico dei citati amministratori non è stato emesso formale provvedimento di rinvio a giudizio, la libertà provvisoria — come ritenuto dal Consiglio di Stato con parere del 2 marzo 1973 n. 269/73 — determinando la cessazione dello stato di materiale impossibilità cui l'articolo 270, ultimo comma, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale) condiziona la sospensione da funzioni elettive, ha legittimato la reintegrazione dei detti amministratori nelle cariche elettive.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

RUSSO

26 settembre 1973

FERMARIELLO, CHIAROMONTE, VALENZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quali misure si intendano adottare per concludere la scandalosa farsa della fallimentare gestione amministrativa del comune di Sorrento, che continua ad arrecare danni gravissimi alla vita economica e sociale di quell'importante cittadina;

se non si pensi di creare urgentemente le condizioni per nuove elezioni che consentano localmente — in luogo dell'attuale insopportabile situazione di sfacelo — di costituire una nuova Amministrazione capace di esprimere pienamente le esigenze e la volontà di sviluppo democratico e civile della popolazione sorrentina.

(4 - 1663)

RISPOSTA. — La situazione dell'Amministrazione comunale di Sorrento si è normalizzata a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 1973, avvenuta il 18 aprile scorso, e della sostituzione di due assessori effettivi e di uno supplente, le cui dimissioni avevano creato condizioni di difficoltà.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

RUSSO

26 settembre 1973

GATTO Eugenio. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che, come è noto, la popolazione di Venezia storica in breve tempo è passata da 174.000 a 104.000 abitanti circa e che il solo sestiere di Castello, a seguito della chiusura dell'arsenale, è passato da 41.193 abitanti (nel 1951) agli attuali 24.245;

che, come è noto, la direzione generale delle « Assicurazioni generali » di Venezia si trasferirà in terraferma;

che vi sono due proposte di legge per ridurre la competenza della Corte d'appello di Venezia;

che numerosi uffici pubblici di carattere provinciale e regionale si sono trasferiti dal centro storico o sono stati costituiti in terraferma o in altre provincie venete (è di que-

sti giorni la notizia che il centro dell'IVA è stato costituito in terraferma);

che l'esodo di uffici pubblici dal centro storico è continuo, con la scusa che Venezia è scomoda a raggiungersi o che non si trovano locali;

che tale esodo si verifica spesso senza neppure avvertire i preposti locali per non creare polemiche o difficoltà all'esodo stesso;

che tale situazione rende sempre più difficile la permanenza della popolazione a Venezia, specie quella al di sotto dei 40 anni;

che, se è impossibile opporsi all'esodo delle direzioni o degli uffici dei privati, è però possibile impedire l'esodo degli uffici pubblici (dello Stato, del Parastato e degli Enti pubblici in genere);

che, purtroppo, il numero di uffici provinciali o regionali con sede fuori del centro storico è rilevantisimo;

che la motivazione che viene data (difficoltà di raggiungere il centro storico e difficoltà di trovare locali), se vera, il che è discutibile (a Venezia non vi sono grandi distanze ed il vaporino è diventato, nel caotico traffico di tutte le città italiane, uno dei mezzi di trasporto urbano più celere, mentre vi sono possibilità di adattare palazzi per uffici), dovrebbe essere superata dalla volontà di salvare la città di Venezia, ciò che si fa, prima di tutto, serbandolo ad essa — anche, se necessario, con un minimo di sacrificio — un'attività compatibile con la sua struttura, come lo è l'attività della pubblica Amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti e quali sono gli uffici — dello Stato, del Parastato e degli Enti pubblici in genere, provinciali o regionali — che hanno trasferito la loro sede dal centro storico di Venezia o che si sono costituiti in luogo diverso dal centro storico;

se lo Stato intende agire per un ritorno di detti uffici al centro storico e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intendono prendere all'uopo.

(4 - 1414)

RISPOSTA. — I seguenti uffici pubblici sono stati trasferiti da Venezia a Mestre: ispettorato provinciale dell'agricoltura; uf-

ficio del veterinario provinciale; laboratorio chimico compartimentale delle dogane; ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione; ispettorato istituti di prevenzione e pena per adulti; ufficio regionale ISTAT per il Veneto; macello comunale; SIP direzione generale e direzione esercizio; Enel — centro progettazione e costruzione idraulica ed elettrica, centro di ricerca idraulica e strutturale, distretto del Veneto; polizia tributaria investigativa della Guardia di finanza. Inoltre il distretto militare è stato trasferito da Venezia a Treviso.

Nel far presente che ormai vi sono obiettive difficoltà per il ritorno di quegli uffici pubblici che già si sono trasferiti, si concorda nella necessità che siano in ogni modo evitate iniziative incontrollate, in contrasto con quelle parlamentari e governative tese alla salvaguardia e valorizzazione della vita della città e rivolte a rendere il centro storico, ed il suo patrimonio immobiliare, funzionale sia per pubblici uffici sia per civili abitazioni, nello spirito della legge 16 aprile 1973, n. 172 riguardante gli interventi per Venezia.

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri*
SARTI

29 settembre 1973

GIOVANNETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per evitare che si ripeta l'increscioso episodio che ha visto migliaia di nostri lavoratori bivaccare nelle stazioni ferroviarie belghe e di altri Paesi, in attesa delle carrozze che dovevano trasportarli in Italia.

Per conoscere, altresì, i termini dell'accordo internazionale che impegna la nostra Amministrazione ferroviaria a fornire un certo quantitativo di vetture per effettuare i treni degli emigrati e se tale accordo è coperto da reciprocità.

Per sapere, infine, se il Ministro non consideri tale accordo un assurdo, che può costituire un elemento di discriminazione verso i nostri lavoratori, e se non ritenga che tale obbligo competa ai Paesi ospitanti — al-

5 OTTOBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 39

meno fino alle nostre frontiere — considerato il contributo di lavoro offerto dai nostri lavoratori all'estero.

(4 - 2051)

RISPOSTA. — Per far fronte ai massicci spostamenti di emigranti italiani da e per l'estero che si verificano in occasione delle festività tradizionali e delle ferie estive, vengono tenute ogni anno delle apposite riunioni fra i rappresentanti di tutte le ferrovie interessate, allo scopo di programmare l'apporto di vetture da parte di ciascuna amministrazione, gli orari ed il numero di treni occorrenti. L'apporto di materiale da parte delle ferrovie dello Stato si rende opportuno per consentire comode condizioni di viaggio ai nostri lavoratori e per assicurare la regolarità del servizio. Infatti le amministrazioni estere non possono garantire tali condizioni, data la concentrazione in pochi giorni di diverse decine di migliaia di emigranti residenti all'estero.

L'unico disservizio recentemente verificatosi è stato il ritardato arrivo in Belgio di alcuni materiali vuoti necessari per assicurare i treni programmati, la cui partenza era prevista per il 7 luglio scorso.

L'inconveniente è stato determinato dall'erroneo invio in Germania di una tradotta, che avrebbe dovuto, invece, raggiungere il Belgio ed il disagio si è accresciuto a causa delle difficoltà di circolazione verificatesi sulla linea del Sempione e nel compartimento di Milano in seguito all'interruzione per oltre 24 ore del transito del Gottardo, dipesa da un deragliamento in territorio svizzero.

Pertanto, ad eccezione del caso citato, i programmi concordati sono stati sempre rispettati.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

PRETI

24 settembre 1973

MAROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 469, prevede che « all'onere derivante dal-

l'assistenza medico-sanitaria in favore degli invalidi di guerra incollocabili e delle loro famiglie a carico viene provveduto con la trattenuta dell'1 per cento a carico degli invalidi e, per la differenza, a carico del capitolo "pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al V.M. ed altre indennità di guerra" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro »;

che, in dispregio a siffatta chiara norma di legge, lo Stato fa gravare la somma occorrente per tale assistenza (che, pur riflettendo solo poche migliaia di assistiti, ascende alla notevole cifra di oltre 2 miliardi e mezzo di lire l'anno) sul magro bilancio dell'ONIG, cioè sullo stanziamento a detto ente assegnato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 agosto 1942, n. 1175, per provvedere alle varie forme di assistenza dovute a tutti gli aventi diritto, che ammontano ad oltre 600.000 unità;

che vane si sono rivelate le reiterate proteste delle associazioni interessate, e cioè dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio, le quali hanno posto in evidenza il grave pregiudizio che risentono per tale fatto la grande maggioranza degli invalidi;

che nella somma assegnata all'ONIG per i suoi molteplici fini non è compresa quella occorrente per l'assistenza di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 469, per la cui copertura — si ripete — è previsto un apposito capitolo del bilancio dello Stato;

che si tratta, peraltro, di due leggi diverse ed aventi soggetti di diritto diversi, per ognuna delle quali è previsto uno stanziamento a sè stante;

che l'assistenza di cui alla legge 3 aprile 1968, denominata ASIF, è da considerarsi una vera e propria assistenza mutualistica, la cui gestione è affidata all'ONIG che ha il dovere di fare il rendiconto delle spese che sono a carico del Ministero del tesoro;

che il sistema sin qui adottato, oltre ad essere illegittimo ed a creare considerevole nocumento per la massa degli assistiti, determina un confusionismo inammissibile,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti (che, come tutti i cittadini,

in un regime di sana democrazia, sono tenuti alla rigida osservanza ed all'assoluto rispetto delle leggi promulgate dal Parlamento) non siano dell'avviso di uniformarsi a criteri di giustizia, rompendo alfine ogni ulteriore indugio, ed emanare opportune disposizioni idonee a restituire ad una legge dello Stato — sinora non applicata e disattesa — il suo imperio.

(4-2018)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stanziamento a carico del capitolo « pensioni ed assegni di guerra » è stato indicato dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 469, quale mezzo di copertura dell'onere derivante dall'attuazione della stessa legge per gli esercizi per i quali era già stato predisposto il bilancio di previsione dello Stato.

In relazione a ciò, per l'esercizio 1958-59 è stata disposta, attingendo per la copertura al predetto stanziamento, una integrazione di lire 500 milioni al contributo statale (lire 6.300 milioni) a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

A partire dall'esercizio 1959-60, invece, considerata l'esigenza di concentrare in una sola voce le somme annualmente assegnate per il perseguimento dei vari compiti affidati all'Opera, l'onere in parola è stato considerato nell'apposito capitolo di bilancio sin dal momento della formulazione delle previsioni.

D'altra parte, non sembra che dal tenore della citata legge 3 aprile 1958, n. 469, possa evincersi l'obbligo di mantenere distinto il contributo dello Stato per l'assistenza agli invalidi di guerra incollocabili e ai familiari a carico da quello riguardante gli altri compiti istituzionali dell'Opera, nè la legge stessa indica l'ammontare della spesa a carico dello Stato per tale assistenza. Peraltro il suindicato importo di lire 500 milioni corrisponde a quello che anteriormente all'emanazione della legge era stato concordato con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto in bilancio fin dall'esercizio 1955-56

per l'attuazione di un analogo programma di assistenza.

Occorre considerare, comunque, che successivamente all'esercizio 1959-60 l'assegnazione statale a favore dell'ONIG, per i vari fini istituzionali dell'Opera (tra i quali rientra anche quello per la predetta assistenza sanitaria), già comprensiva del ripetuto importo di lire 500 milioni, è stata progressivamente aumentata fino a raggiungere nell'attuale esercizio l'importo di lire 16.500 milioni.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
FABBRI

27 settembre 1973

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 696, relativa a certi aspetti dell'acquisizione della nazionalità, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1973 — su proposta della Commissione giuridica (Doc. 3159) — ed in particolare per invitarlo a chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante chiede, altresì, se il Ministro non intenda farsi parte diligente per affrettare la ratifica delle Convenzioni indicate nella Raccomandazione in oggetto.

(4-1440)

RISPOSTA. — L'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa con la Raccomandazione n. 696 ha raccomandato al Comitato dei ministri d'invitare gli Stati membri, che non l'abbiano ancora fatto, a ratificare:

1) la Convenzione europea, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima;

2) la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 febbraio 1957 sulla cittadinanza delle donne maritate;

3) la Convenzione delle Nazioni Unite del 30 agosto 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia.

Allo stesso Comitato dei ministri è stato raccomandato, inoltre, d'invitare gli Stati membri ad adottare provvedimenti, in materia di apolidia di fatto, diretti a consentire la naturalizzazione anche in assenza della relativa autorizzazione del Paese di appartenenza dell'interessato, ove prevista, ed a concedere la cittadinanza ai minori nati da madre propria cittadina nei casi in cui altrimenti sarebbero apolidi.

Ciò premesso, si fa presente che:

la Convenzione di Strasburgo del 1963 è stata ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876.

La Convenzione delle Nazioni Unite del 1957, intesa a garantire ampia libertà alla donna sposata di determinare il proprio *status civitatis* indipendentemente dal marito, non è ancora stata ratificata. È comunque allo studio, in sede nazionale, una modifica della vigente normativa in materia in senso più aderente alla Convenzione.

Quanto alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 ed agli altri punti della Raccomandazione in materia di apolidia, si osserva che la vigente legge sulla cittadinanza italiana risulta già conforme ai più qualificanti principi della Convenzione stessa.

In ordine, poi, al punto della Raccomandazione inteso ad ottenere che l'apolide di fatto consegua la naturalizzazione anche se lo Stato di appartenenza non gli rilascia la relativa preventiva autorizzazione, ove prevista, a mutare cittadinanza, si precisa che tale autorizzazione, da tempo, nei confronti delle persone riconosciute rifugiate in base alla Convenzione di Ginevra, non viene più richiesta, con conseguenti notevoli riduzioni dei casi di apolidia.

La Raccomandazione n. 696 è stata presa in esame nella riunione del 14 marzo scorso dal Comitato dei Delegati dei Ministri, che ha deciso di chiedere il parere del Comitato

europeo di cooperazione giuridica, circa la opportunità di porre allo studio le proposte formulate dall'Assemblea consultiva sia in ordine alla possibilità di dare ai coniugi di nazionalità diversa il diritto di scegliere rispettivamente quella del marito, ovvero quella della moglie, sia in ordine ai problemi posti dalla nazionalità dei figli nati da genitori di nazionalità diverse ed alla possibilità di elaborare una convenzione europea al riguardo.

Nella predetta riunione del Comitato dei Delegati dei Ministri il rappresentante italiano ha espresso avviso favorevole alla Raccomandazione in questione.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'Interno*
RUSSO

26 settembre 1973

MINNOCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, a distanza di quasi due anni dalla data della decorrenza, ancora non si provvede a riliquidare le pensioni a tutti i pensionati statali che ne hanno diritto in base all'articolo 13 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(4-2169)

RISPOSTA. — A norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 28 dicembre 1970, compete alle Amministrazioni centrali provvedere alla riliquidazione delle pensioni a favore del personale da esse rispettivamente amministrato, con l'emissione di singoli provvedimenti formali che, seguendo la stessa procedura delle liquidazioni ordinarie, sono sottoposti al duplice controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Dai dati in possesso di questo Ministero risulta che il ritardo lamentato ha riguardato soltanto poche Amministrazioni le quali, per la loro vastità e, quindi, per il gran numero di pratiche da riesaminare, hanno dapprima dovuto risolvere grossi problemi di carattere organizzativo e di potenziamento dei servizi.

Superata tale fase, il lavoro viene ora eseguito con speditezza, tanto che è da presumere che entro breve tempo sarà possibile definire anche i pochi casi rimasti da esaminare.

Per quanto in particolare si riferisce alla competenza di questo Ministero, si comunica che alle dipendenti Direzioni provinciali del Tesoro sono pervenuti, da parte di tutte le Amministrazioni, e pressochè contemporaneamente, circa 518.000 ruoli di variazione di spesa ai quali non era in alcun modo possibile dar corso con lo stesso ritmo dell'arrivo.

Ciò ha creato non indifferenti difficoltà alle Direzioni dei grandi centri che hanno un maggior carico di partite di pensione e di altri compiti di istituto.

Per fronteggiare la situazione questa Amministrazione, oltre ai tradizionali sistemi contabili, ha posto in atto una procedura straordinaria che attraverso l'elaborazione elettronica dei dati ha consentito in notevole parte di determinare rapidamente le nuove rate mensili e, quindi, gli importi delle differenze arretrate da corrispondere ai singoli pensionati.

Comunque, per una più precisa informazione, si riassume qui di seguito la situazione delle partite di pensione presso tutte le Direzioni provinciali del tesoro al 31 luglio 1973:

ruoli di variazione pervenuti dalle Amministrazioni centrali: n. 459.409;

progetti teorici pervenuti dalle Amministrazioni centrali per l'emissione dei decreti direttoriali di riliquidazione delle pensioni di reversibilità da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro: n. 56.074;

partite riliquidabili d'ufficio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 1970: n. 2.248.

Totale: 517.731.

Ruoli di variazione e decreti direttoriali applicati manualmente dalle Direzioni provinciali del Tesoro: n. 305.488;

ruoli di variazione e decreti direttoriali applicati con procedura automatica dai Centri meccanografici: n. 143.957;

partite riliquidate d'ufficio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 1970: n. 2.248;

decreti direttoriali in corso di istruttoria od inviati agli organi di riscontro: numero 23.191.

Totale: 474.884.

Giacenza ruoli di variazione e decreti direttoriali: n. 42.847.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

RUFFINI

27 settembre 1973

ROBBA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga opportuno accrescere in modo massiccio la quantità di moneta spicciola in circolazione, ed in particolare i pezzi da lire 10 e da lire 20, dato che la scarsità di tali monete crea un notevole disagio alla popolazione e rende anche possibile, a quanto si dice, un'attività di falsificazione delle stesse.

(4-1722)

RISPOSTA. — La carenza di monete da 10 e da 20 lire presenta chiari segni di attenuazione, grazie ai provvedimenti adottati da questo Ministero che hanno consentito un notevolissimo incremento della produzione.

Infatti, a confronto dei 24.561.000 pezzi da lire 10 ed ai 13.386.000 pezzi da lire 20 conati nel 1971, ne sono stati prodotti, nel 1972, rispettivamente 61.200.000 e 33.975.000.

Per l'anno in corso ne è previsto un ulteriore massiccio aumento in relazione alla entrata in funzione di nuove presse ad alta produttività.

A questo Ministero non risulta che sussistano provati motivi di preoccupazione circa la possibilità di falsificazione delle monete in questione, tenuto conto della trascurabile entità dei casi di perizia sulle monete stesse che pervengono alla Zecca di Stato.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

RUFFINI

27 settembre 1973